

MOTIVAZIONE
RISERVATA
GG. 9/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bologna

La PRIMA Sezione Penale composta dai magistrati:

LA SAGGIOLA D'AVOCATA

1 - Dr.	SCARAMUZZINO ADRIANA	PRESIDENTE
2 - Dr.	CHIAPPELLI MARGHERITA	CONSIGLIERE
3 - Dr.	GHEDINI LUCA	CONSIGLIERE

Udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna In Camera di Cons.
dal consigliere relatore Dr. *CHIAPPELLI*

Inteso l'appellante

Inteso il Procuratore Generale, Dr. *PATRIZIA N. D. F. SPERD*
ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale avverso la sentenza emessa dal: Tribunale/GIP di
BOLOGNA in data 05/06/2013 n° 1015

CONTRO

1) **GOTTARDI Belinda** nata a Bologna Italia il 08/03/1970 *A S Solera*
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Gramsci, 200 Castel Maggiore in ITALIA /

difeso dall'avv. Luca Moser del foro di Modena di fiducia

2) **BETTIO Alessandro** nato a Venezia Italia il 29/06/1968 *P. S. N. D.*
-LIBERO con domicilio dichiarato in Via Ticino, 77 Soliera in ITALIA /

difeso dall'avv. Michela Zucchelli del foro di Bologna di fiducia

Imputato/i o parti civili ammessi al Patrocinio dello Stato:

e le seguenti parti civili costituite:

e i seguenti responsabili civili:

3280
N. / 16 R. Sent.
N. 2013/007071 R.G.APP.
N. R.Ric.C.
N. : 2011/018648 R.N.R

SENTENZA

in data *16/06/2016*
depositata in cancelleria
il **12 SET. 2016**

Il Funz./II Coll. di Canc.
CONTELLI

Addi.....
notif. estratto sentenza al
contumace

Il Funz./II Coll. di Canc.

Addi.....
estratto esecutivo al P.G.
o al P.M. di
e alla Questura

Il Funz./II Coll. di Canc.

Redatta scheda casellario
il.....

N. Camp. Pen.

IMPUTAT_

COME DA SENTENZA DI PRIMO GRADO ALLEGATA IN ESTRATTO

μ° 7071/13
N. 18648/11 R.G.N.R.
N. 1858/13 R.G.G.I.P.

ce
ORIGINALE

μd - 16/6/13

SENTENZA N.1015/13
UDIENZA 05/06/2013
DEPOSITO 18 GIU.2013
ESECUTIVA
SCHEDA
N. C.P.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE dott. Letizio Magliaro

ha emesso la seguente

SENTENZA
(con motivazione non contestuale)

nel procedimento a carico di:

GOTTARDI BELINDA, nata il 8/3/1970 a Bologna, residente a Castel Maggiore via Gramsci n.200, presente
difesa di fiducia dall'Avv. **Luca MOSER del Foro di Modena** con studio in via Saragozza n.92, Modena, presente

BETTIO ALESSANDRO, nato il 29/6/1968 a Venezia, residente a Soliera (MO) via Ticino n.77, presente
difeso di fiducia dall'Avv. **Michela ZUCHELLI del Foro di Bologna**, presente

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 110/479 cp perché, in concorso fra loro, Gottardi Belinda, quale Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Ambiente del Comune di Castel Maggiore, Bettio Alessandro, quale dirigente del settore "Gestione del Territorio", facendo predisporre, Gottardi, la proposta di deliberazione avente ad oggetto "approvazione del progetto definitivo- esecutivo per la realizzazione dell'area verde del nuovo edificio scolastico all'interno del comparto 8" che sottoponeva nella seduta della Giunta Comunale di Castel Maggiore del 19.12.2008 pur in mancanza della Tavola 13 - piano di sicurezza di cui era stata preparato unicamente il frontespizio, esprimendo, Bettio, il parere di regolarità tecnica della proposta, sebbene non fosse stato predisposto il piano di sicurezza, facevano approvare il predetto progetto definitivo-esecutivo con la falsa attestazione che esso era composto da n. 15 elaborati compresa la Tavola n. 13 - Piano di sicurezza in realtà mai predisposta.

P.O.:

CATALDO LEO, nato il 3/9/1964 a Bologna, residente a Castel Maggiore via della Resistenza n.17 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Donata Malmusi del Foro di Bologna, non presente
Difeso di fiducia dall'Avv. Donata Malmusi del Foro di Bologna, non presente

necessariamente la presenza di specifiche competenze tecniche, le quali sono invece richieste al dirigente di settore. L'attribuzione di una delega riguarda quindi anche in questo caso il solo dato politico, per cui l'assessore sarà chiamato ad occuparsi principalmente degli aspetti di sua competenza sotto il punto di vista dell'opportunità della loro adozione, non già della loro correttezza sul piano tecnico.

In questo senso l'assessore non svolge valutazioni di natura diversa rispetto a quelle effettuate dalla Giunta Comunale, ma, nell'ambito di una necessaria suddivisione dei compiti mirata ad un migliore svolgimento delle funzioni proprie dell'organo, si occupa di uno specifico settore, tuttavia pur sempre sotto il punto di vista politico. È dunque necessario estendere anche all'assessore Gottardi le considerazioni a sua tempo effettuate nei confronti dei membri della Giunta comunale riguardo alla mancanza dell'elemento soggettivo.

Anch'egli ha infatti confidato nel parere di regolarità tecnica del dirigente, senza svolgere un'indagine materiale sulla effettiva presenza in esso di tutti gli allegati, alla quale non era comunque tenuta, stante la sua funzione politica e in identità di *ratio* con quanto sostenuto nella richiesta di archiviazione per gli altri membri della Giunta. La sua posizione non può quindi essere differenziata.

Per le ragioni qui riportate, pertanto, si ritiene che gli imputati non abbiano commesso il fatto e, concordemente, vadano assolti dall'imputazione loro ascritta.

P.Q.M.

Visto l'art. 438 e ss. c.p.p., 530 c.p.p.

assolve Gottardi Belinda e Bettio Alessandro dal reato loro ascritto per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p. riserva la motivazione in gg. 90.

Bologna, 05/06/2013

IL GIUDICE

Dott. Letizio Magliaro

Depositata in cancelleria il
Il Funzionario Giudiziario
Dr. ssa Rosa Poli



- APPELLO ~~RICORSO~~ PROPOSTO IL 16/9/2013
del P.M. nei confronti degli imputati/assolti:
GOTTARDI BELINDA e BETTIO ALESSANDRO

(comunicato al P.G. il 16/9/13 e notificato agli IMP. ASSOLTI il 19/9/13 dal Funzionario Giudiziario)

<p>CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:</p>	<p>Di Forza Dora Sarda Di prima GARD con Dora per lui Dora Imputato</p>
<p>CONCLUSIONI DE_ DIFENSOR_ PART_CIVIL_:</p>	<p>con per di 2 di nicola</p>

<p>CONCLUSIONE DEI DIFENSORI:</p> <p><u>GOTTARDI Belinda</u> difeso dall'avv. Luca Moser del foro di Modena di fiducia Si</p> <p><u>BETTIO Alessandro</u> difeso dall'avv. Michela Zucchelli del foro di Bologna di fiducia S</p>	<p>con Forza Dora Sarda di ASSICURAZIONE di prima e prima Dora per lui e a riconoscere Dora Sarda di prima GARD Dora per lui e a riconoscere Dora Sarda di prima GARD</p>
--	---

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

GOTTARDI Belinda e BETTIO Alessandro venivano tratti a giudizio davanti al GUP presso il Tribunale di Bologna per rispondere in concorso tra loro, la GOTTARDI quale Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità ed Ambiente del Comune di Castel Maggiore ed il BETTIO quale dirigente del settore "Gestione del Territorio", del reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) per avere concorso a far approvare, ovvero indotto la Giunta ad approvare, il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'area verde di un nuovo edificio scolastico all'interno del comparto 8, approvato dalla Giunta Comunale di Castel Maggiore il 19.12.2008, pur in mancanza della Tavola 13 ovvero del piano di sicurezza del quale era stato preparato unicamente il frontespizio, la GOTTARDI facendo predisporre la proposta di deliberazione senza controllare la completezza della pratica nonostante fosse la dirigente del settore a cui si riferiva il progetto, ed il BETTIO esprimendo il parere di regolarità tecnica della proposta di approvazione pur in assenza del suddetto piano di sicurezza.

Con sentenza in data 5.6.2013 il GUP presso il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto entrambi gli imputati dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.

Il primo Giudice ha premesso che il procedimento era nato a seguito di un esposto del consigliere comunale di minoranza CATALDO Leo, il quale, a seguito di una richiesta di accesso agli atti, aveva riscontrato la mancanza, nel progetto definitivo per la realizzazione di un giardino in una scuola materna, della Tavola 13 riguardante il Piano di Sicurezza, ed ha considerato che la ricostruzione dei fatti è pacifica poiché la Giunta Comunale aveva effettivamente approvato la proposta di deliberazione di cui all'imputazione dando atto che tale progetto comprendeva anche la tavola 13 ovvero il "Piano di Sicurezza", mentre in realtà la stessa non era stata affatto predisposta (il che non era avvenuto casualmente, perché nessuno era stato incaricato della redazione del piano e nessun compenso risultava corrisposto ad alcuno per la predisposizione dello stesso): di conseguenza, ha ritenuto il Giudicante che la delibera era certamente ideologicamente falsa, ma ha assolto gli imputati sostanzialmente perché:

- il parere di regolarità tecnica espresso dall'arch. BETTIO, nella sua qualità di dirigente del settore cui si riferiva il progetto approvato, è un atto valutativo, discrezionale, privo di contenuto descrittivo, attinente solamente ad una

valutazione di completezza e legittimità degli atti compiuta dal dirigente, e quindi inidoneo ad indurre la formazione di un atto falso, tanto più che esso non includeva la espressa menzione della presenza del Piano di Sicurezza tra le tavole del progetto; il parere dell'arch. BETTIO attestava unicamente che il progetto era nel suo complesso conforme e rispettoso dei precetti di legge, mentre non aveva ad oggetto l'accertamento obiettivo di una situazione di fatto; esso poteva essere criticato nel merito, ritenendo o meno necessaria la presenza del Piano di Sicurezza, ma, essendo atto discrezionale e di giudizio sulla conformità a norme di legge, non era idoneo alla formazione di un atto falso, che necessariamente consiste nella affermazione di un certo dato descrittivo in realtà non veritiero; inoltre, il parere non conteneva affatto la affermazione che il progetto si formasse di un certo numero di documenti perché in esso l'arch. BETTIO si limitava ad attestare che *"la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia"* e non faceva affatto menzione alla presenza del Piano di Sicurezza tra le tavole del progetto; si limitava ad enunciare che il progetto era conforme alla legge, ma non anche che si componeva di un certo numero di elaborati; ed allora la delibera della Giunta non è conseguenza immediata e necessaria del parere di regolarità tecnica rilasciato dall'architetto;

- la GOTTARDI, assessore di riferimento della delibera, come tutti gli altri assessori assolti era figura prettamente politica e per tale ragione era tenuta ad occuparsi principalmente degli aspetti di competenza politica sotto il punto di vista della opportunità della loro adozione e non già della loro correttezza sul piano tecnico; la sua delega ad un determinato ambito di funzioni non presuppone necessariamente la presenza di specifiche competenze tecniche, le quali sono invece richieste al dirigente di settore; anche la GOTTARDI ha confidato nel parere di regolarità tecnica del dirigente, senza svolgere un'indagine materiale sulla effettiva presenza in esso di tutti gli allegati, alla quale non era comunque tenuta, stante la sua funzione politica.

Avverso la sentenza proponeva appello il P.M. presso il Tribunale di Bologna, che chiedeva la riforma della sentenza e la affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, con condanna alla pena ritenuta di giustizia.

L'appellante in primo luogo affronta il tema della natura del parere formulato dall'arch. BETTIO ai sensi della L. 142/1990 e successive modificazioni.

Si tratta di un atto amministrativo, formulato da un dirigente/responsabile nell'iter di formazione delle deliberazioni, dirigente/responsabile che è soggetto che partecipa attivamente all'attività di amministrazione e che deve fornire all'organo di "governo" un supporto tecnico che gli consenta di assumere una decisione conforme alla legge.

L'art. 53 L. cit. stabilisce che il parere suddetto è preventivo ed obbligatorio (in sua mancanza l'atto adottato è viziato da illegittimità per violazione di legge), anche se non vincolante (ma devono, nel caso di decisione contraria, essere esplicitate le motivazioni giuridiche poste a fondamento della scelta di non tenere conto del parere).

Il parere di regolarità tecnica, dopo l'abolizione del parere di legittimità del segretario comunale (operata dall'art. 17 c. 85 L. 127/1997), investe anche la legittimità della proposta sulla quale si esprime.

E se una proposta non è conforme, a giudizio del tecnico, alle regole tecniche e giuridiche, impone la formulazione di un parere sfavorevole o negativo.

Ed allora il parere di regolarità tecnica espresso dall'arch. BETTIO non è atto amministrativo contenente una valutazione meramente discrezionale e come tale ininfluenza sulla deliberazione della Giunta; egli ha attestato la conformità della proposta di deliberazione alle regole tecniche e/o giuridiche, così influenzando la decisione della Giunta: è vero che si tratta di parere non vincolante, ma ha una particolare "forza", tanto è vero che l'organo politico deve motivare qualora se ne discosti.

È dunque irrilevante il fatto che il parere facesse o meno espressa menzione della presenza del Piano di Sicurezza: quello che è determinante è che quel Piano di Sicurezza era necessario nella fase di approvazione del progetto, tanto è vero che doveva essere redatto prima della approvazione del Progetto (lo stesso BETTIO ha dichiarato che i progetti andavano presentati completi e che il piano di sicurezza nel caso in questione doveva essere stilato; e ciò discende dalla normativa all'epoca vigente (DPR 554/1999 artt. 18 e 35), e di conseguenza, essendo esso mancante, il parere del BETTIO avrebbe dovuto essere negativo avendo egli il dovere di informare l'organo politico della incompletezza del progetto: egli non avrebbe potuto attestare la regolarità tecnica della proposta.

Peraltro, in assenza del Piano di Sicurezza non era possibile nemmeno quantificare la voce "oneri di sicurezza", invece indicata nel quadro economico dei lavori pure approvato il 19.12.2008.

La posizione della imputata GOTTARDI, poi, non può essere equiparata a quella degli altri componenti della Giunta, perché ella era l'assessore di riferimento della deliberazione, dal momento che la progettazione del giardino della scuola materna rientrava nelle sue deleghe e che ella si interessò personalmente del progetto.

La presenza di controlli di natura tecnica e contabile non esimeva l'assessore proponente dal dovere di verificare la completezza della pratica, come si ricava dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Castelmaggiore, approvato il 23.1.2008.

E la mancanza del documento Tav. 13 era facilmente rilevabile poiché:

- il frontespizio della tavola era firmato da due dipendenti dell'ufficio ambiente (Travisani e Pagani) avente come referente politico l'assessore Gottardi, e, date le modeste dimensioni dell'ente pubblico territoriale, era noto che essi, per la qualifica ricoperta, non potessero predisporre il piano di sicurezza;
- nel quadro di ripartizione degli incentivi allegato al progetto approvato non veniva indicato il tecnico incaricato del Piano di Sicurezza, circostanza indicativa del fatto che il documento non era stato predisposto.

Infine l'appellante considerava che doveva escludersi che le condotte tenute dagli imputati fossero dipese da mera leggerezza o da una errata interpretazione di disposizioni normative o regolamentari, perché entrambi erano persone professionalmente qualificate: il BETTIO era da anni dirigente presso il Comune e per sua stessa ammissione era a conoscenza sia della necessità del piano di sicurezza, sia del fatto che non era stato affidato ad alcuno l'incarico per la sua redazione (come risulta dal verbale sit del 30.9.2011); la GOTTARDI è avvocato, iscritta all'ordine fin dal 2002, ed al momento dei fatti aveva maturato esperienza perché ricopriva da oltre 4 anni il ruolo di assessore.

È poi irrilevante che gli imputati abbiano agito con la convinzione di non produrre alcun danno (anche se la rapida approvazione del progetto era finalizzata al riconoscimento di incentivi pubblici).

Infine l'appellante lamentava la formula assolutoria adottata per la GOTTARDI avendo ella certamente preso parte alla seduta nel corso della quale è stato approvato il progetto.

All'esito dell'odierna udienza dibattimentale, celebrata in presenza dell'imputato BETTIO Alessandro ed in assenza dell'imputata GOTTARDI Belinda, P.G. e difensori dei prevenuti concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'appello del Pubblico Ministero sia fondato e che la sentenza di primo grado debba essere riformata, con affermazione di penale responsabilità di entrambi gli imputati.

Occorre premettere che nel caso di specie si è in presenza di una sentenza assolutoria di primo grado, e che pertanto occorre valutare se sia possibile, in applicazione dell'art. 6 CEDU così come interpretato dalla sentenza della Corte europea di diritti dell'uomo del 5.7.2011 nel caso Dan c/ Moldavia, capovolgere il giudizio espresso in primo grado senza disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Ora, tale sentenza ha affermato il principio secondo il quale il giudice d'appello, per capovolgere un verdetto assolutorio di primo grado, deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in conformità all'art. 6 CEDU, per assumere direttamente la deposizione del teste ritenuto inattendibile in primo grado, le cui dichiarazioni siano decisive per l'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Ma sul punto occorre richiamare i seguenti principi affermati dalla S.C., dovendosi in primo luogo considerare che il presente procedimento è stato celebrato con rito abbreviato non condizionato e che per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato "non condizionato", il giudice di appello non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale per l'audizione dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, in quanto tale adempimento non è necessario nel caso in cui, neppure in primo grado, e per effetto della scelta dell'imputato, si sia instaurato, un contatto diretto tra l'autorità giudiziaria e la fonte dichiarativa (cfr. Cass. sez. 3 n. 45456 del 30.9.2014).

Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato, il giudice di appello è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale solo qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria, ma non anche in relazione alle dichiarazioni assunte nella fase delle indagini ed utilizzate ai fini del giudizio per effetto della scelta dell'imputato di accedere al rito speciale

(cfr. Cass. sez. 3 n. 3876 del 23.6.2015; Cass. sez. 3 n. 11658 del 24.2.2015 e Cass. sez. 6 n. 14038 del 1.2.2014: l'insussistenza dell'obbligo di rinnovazione deriva proprio dalla scelta dell'imputato di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato, il quale comporta l'opzione per un processo basato - già in primo grado - su principi diversi da quelli di oralità e immediatezza).

Occorre poi ricordare che la Corte di Cassazione (cfr. sentenze sez. 2 n. 41736 del 22.9.2015; sez. 3 n. 45453 del 18.9.2014) ha affermato che il giudice d'appello non è tenuto a rinnovare nemmeno l'istruttoria dibattimentale qualora approdi, in base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza "attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa (di cui non ponga in discussione il contenuto o l'attendibilità), valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo Giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest'ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni". Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, non è tenuto - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando il primo giudice non ha negato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di testimoni, ed il giudice della impugnazione, "per affermare la penale responsabilità dell'imputato, deve limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata (Cass. sez. 3 n. 45453 del 18.9.2014). "Il Giudice d'appello per procedere alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando fonda il proprio convincimento su una diversa valutazione in punto di diritto sul valore della prova, ovvero in punto di fatto sulla portata della prova nel contesto del compendio probatorio" (cfr. Cass., sez. 3, n. 44006 del 24.09.2015); «il Giudice di appello, qualora intenda riformare *in peius* una sentenza di assoluzione, è obbligato, in base all'art. 6 CEDU - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011 resa nel caso Dan c/ Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, i testimoni a carico allorché egli avverte la necessità di rivalutarne l'attendibilità» (cfr. Cass., sez. 5, n. 52208 del 30.09.2014). La Corte di Cassazione (cfr. sentenze sez. 2 n. 41736 del 22.9.2015; sez. 3 n. 45453 del 18.9.2014) ha affermato che il giudice d'appello non è tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale qualora approdi, in base al proprio libero

convincimento, ad una valutazione di colpevolezza “attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa (di cui non ponga in discussione il contenuto o l’attendibilità), valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo Giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest’ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni”.

Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, non è tenuto - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando il primo giudice non ha negato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di testimoni, ed il giudice della impugnazione, “per affermare la penale responsabilità dell'imputato, deve limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata (Cass. sez. 3 n. 45453 del 18.9.2014).

Ora, nel caso di specie non solo si verte in un caso di giudizio abbreviato non condizionato, ma il primo Giudice ha anche affermato che la ricostruzione dei fatti era pacifica e che risultava univocamente dagli atti che la delibera definitiva per il progetto in esame era “ideologicamente falsa”, perché essa comprendeva anche la tavola 13 ovvero il “Piano di Sicurezza”, mentre dello stesso era presente solo il frontespizio, e perché era certo che il “Piano di Sicurezza” non fosse mai stato predisposto in quanto non risultava all'uopo conferito alcun incarico tecnico né risultavano elargiti compensi per la sua redazione.

E questa Corte giunge ad affermare la responsabilità dei prevenuti sulla base di sole, diverse, considerazioni giuridiche.

Si deve in primo luogo tenere presente che nel caso in esame è contestato ai prevenuti di avere concorso, nelle loro qualità di dirigente del settore (Lavori pubblici, Ambiente) a cui si riferiva il progetto definitivo la GOTTARDI, e di dirigente del settore “Gestione del territorio” cui si riferiva il progetto stesso l'arch. BETTIO, a fare approvare il progetto definitivo-esecutivo falso, avendo la prima fatto predisporre la proposta di deliberazione pure incompleta ed il secondo avendo espresso un parere di regolarità tecnica della proposta di approvazione predisposta dalla GOTTARDI, nonostante l'assenza del Piano di Sicurezza.

Partendo quindi dall'esame della posizione dell'imputato BETTIO, si ricorda che il GUP ha ritenuto che lo stesso abbia sottoscritto un mero atto valutativo,

discrezionale, privo di contenuto descrittivo, e quindi inidoneo alla formazione di un atto falso, che necessariamente consiste nella affermazione di un dato descrittivo in realtà non veritiero, anche perché il parere si limitava ad attestare la conformità della proposta alle norme legislative e tecniche senza affatto fare menzione della presenza in essa del "Piano di Sicurezza".

Pertanto, la delibera della Giunta non sarebbe conseguenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dall'architetto.

L'assunto non è condiviso da questa Corte.

Come ha rilevato il P.M. appellante, il parere formulato dall'arch. BETTIO era atto amministrativo formulato dal Dirigente competente nell'iter di formazione della deliberazione definitiva, atto necessario, preventivo ed obbligatorio, in quanto in sua mancanza l'atto adottato era viziato da illegittimità per violazione di legge, ed anche se non vincolante, in caso di decisione contraria avrebbero dovuto essere espresse le motivazioni giuridiche poste a fondamento della scelta di non tenerne conto.

Il suddetto parere di regolarità tecnica, previsto dalla L. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali, e modificazioni successive), investiva anche la legittimità della proposta, dopo che era stato abolito, dall'art. 17 c. 85 della L. 127/1997 (avente ad oggetto lo snellimento dell'attività amministrativa), la necessità del parere di legittimità da parte del segretario comunale.

Dunque si trattava di atto necessario e preventivo, tale, dunque, da influire sulla deliberazione della Giunta.

Ed ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico costituiscono atto pubblico non solo l'atto destinato ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e P.A., ovvero la delibera definitiva della Giunta, ma anche gli atti cosiddetti interni, ovvero sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (cfr. Cass. sez. 5 n. 4322 del 6.11.2012).

Dunque, la falsificazione ideologica anche di un atto interno che si inserisce nel procedimento amministrativo e contribuisce alla formazione della volontà della Pubblica amministrazione, integra il delitto consumato di cui all'art. 479 c.p..

Ora, l'art. 18 del DPR n. 554/1999 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994) prevede, al comma 1 lettera f), che il progetto preliminare contenga anche le *"prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza"*, mentre l'art. 35 stesso DPR prevede, pure al comma 1 lettera f), che il progetto esecutivo contenga i "piani di sicurezza e di coordinamento".

Dunque, il "Piano di Sicurezza" doveva essere presente, non avrebbe potuto, legittimamente, essere redatto in un secondo tempo, ed invero dello stesso era stato allegato il frontespizio (Tavola 13), anche se poi il Piano in realtà mancava.

L'arch. BETTIO, nell'esprimere il proprio parere di conformità tecnica e di legittimità della proposta, ha dunque espresso un suo doveroso giudizio, ed un giudizio di idoneità e di conformità alla normativa, ovvero di "regolarità tecnica" della proposta, nonostante l'assenza del Piano di Sicurezza, che doveva essere necessariamente presente, e quindi di legittimità della proposta medesima, in palese violazione delle disposizioni legislative.

Invero, l'art. 49 D. L.vo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato (nonché, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, e che i pareri sono inseriti nella deliberazione).

Non rileva affatto che l'arch. BETTIO non abbia attestato che il progetto si formava di un certo numero di documenti: nel momento in cui ha dichiarato che *"la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia"*, necessariamente si doveva intendere che facesse riferimento anche alla presenza del necessario Piano di Sicurezza, obbligatorio e preventivo.

E d'altra parte lo stesso arch. BETTIO ha dichiarato che il Piano di Sicurezza doveva essere presente e doveva essere controllato preventivamente: "i progetti vanno presentati completi, nel caso in questione doveva essere quindi stilato il piano di sicurezza".

Ha poi sostenuto di non essersi accorto della sua mancanza, e che qualora se ne fosse avveduto l'avrebbe fatto redigere.

In realtà, egli sapeva che non era stato redatto, tanto è vero che ha affermato: "Per quanto ricordo non fu affidato ad alcuno direttamente l'incarico per la redazione del piano di sicurezza", nonostante abbia poi, contraddittoriamente, aggiunto: *"mi pare che quando è stato portato in Giunta il progetto fosse competo: in Giunta i progetti venivano aperti e guardati, anche alla presenza dei vari dirigenti"*; circostanza, quest'ultima, da escludersi senza dubbio alcuno, ed esclusa anche dal Tribunale.

D'altra parte, coloro che avevano allegato il solo Frontespizio della Tavola 13, ovvero TRAVISANI Alessandro e PAGANI Barbara, erano due periti agrari, che svolgevano le mansioni di giardinieri comunali, oltre a ricevere qualche incarico di ufficio; quindi non avevano, all'evidenza, la competenza per redigere il Piano di Sicurezza, e l'arch. BETTIO conosceva certamente le loro reali competenze, dal momento che proprio lui aveva loro affidato, nell'ambito delle mansioni d'ufficio che pure svolgevano, l'incarico di redigere il Progetto per la realizzazione del giardino della scuola materna.

Ed inoltre, come rilevato dallo stesso primo Giudice, nessun compenso risultava corrisposto per la redazione medesima.

Dunque, non è avvenuto affatto che, per errore, sia stato allegato alla proposta solamente il Frontespizio e non anche il Piano già redatto: tale Piano non era stato mai redatto.

E l'arch. BETTIO, esprimendo il parere obbligatorio, anche se non vincolante, di conformità *"alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia"* della proposta, ha indotto in errore la Giunta che ha approvato definitivamente il progetto, pur in assenza dell'obbligatorio "Piano di Sicurezza".

Quanto all'elemento psicologico, è vero che il dolo del reato di falso ideologico non in è 'in re ipsa', ma deve essere dimostrato, e tuttavia nel caso di specie l'arch. BETTIO aveva certamente la consapevolezza della mancanza della redazione del Piano di Sicurezza, della sua conseguente mancata allegazione al Progetto, come si ricava dalle sue stesse parole, e ciò nonostante ha espresso, dolosamente, parere di conformità alle norme legislative e tecniche.

Tale parere di conformità era senz'altro consapevolmente falso, perché l'arch. BETTIO ben sapeva che nessuno era stato incaricato della redazione del Piano, dal momento che egli stesso aveva dato incarico di redazione del progetto solamente a due periti agrari, all'evidenza privi di competenze a redigere il suddetto Piano.

La presenza del Responsabile del Procedimento, nella persona di Alboni, non incide sulla responsabilità dell'arch. BETTIO che, come si è visto, ha espresso un parere obbligatorio non conforme al vero attestando la regolarità del progetto contrariamente al vero.

Quanto alla posizione dell'imputata GOTTARDI, ella è chiamata a rispondere del reato di falso ideologico per avere, nella sua qualità di Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità ed Ambiente del Comune di Castel Maggiore, indotto la Giunta ad approvare il progetto definitivo-esecutivo facendo predisporre la proposta di deliberazione senza controllare la completezza della pratica, nonostante fosse la dirigente del settore a cui si riferiva il progetto.

Il primo Giudice ha sostenuto che ella, come tutti gli altri assessori, era figura prettamente politica e che pertanto era tenuta ad occuparsi principalmente degli aspetti di competenza politica sotto il punto di vista della opportunità della loro adozione e non già della loro correttezza sul piano tecnico, per la quale non aveva competenze tecniche.

Ma la GOTTARDI deve essere ritenuta invece responsabile del reato di falso ideologico non per non avere correttamente valutato, da un punto di vista tecnico, il Piano di Sicurezza, bensì per avere avanzato la proposta senza evidenziare che il Piano di Sicurezza, che si è detto più volte essere allegato obbligatorio, non era nemmeno stato redatto.

Era suo compito, quale Assessore di riferimento ai Lavori Pubblici ed all'Ambiente, di accertarsi che il Piano di Sicurezza fosse stato redatto e che quindi la pratica fosse completa, mentre il giudizio di opportunità politica del Progetto doveva necessariamente essere effettuato solamente dopo avere verificato la sua regolarità tecnica.

All'opposto, la GOTTARDI ha presentato un progetto nel quale era allegato il Frontespizio del Piano di Sicurezza, al quale nulla seguiva.

Anche in relazione alla GOTTARDI deve ritenersi provato il dolo ovvero la piena consapevolezza e volontà di presentare un progetto non completo traendo in errore la Giunta anche mediante la allegazione del solo Frontespizio dello stesso, dal momento che ella, persona esperta professionalmente e politicamente, avvocato, iscritta all'Ordine dal 2002, da 4 anni Assessore, non poteva non rilevare la circostanza che della redazione del Piano di Sicurezza nessuno era stato incaricato: i dipendenti dell'Ufficio Ambiente (Travisani e Pagani) che hanno firmato il frontespizio della tavola 13 non avevano la competenza per predisporre il piano di sicurezza; ed inoltre nel quadro di ripartizione degli incentivi allegato al Progetto non era nemmeno indicato il tecnico incaricato del Piano di Sicurezza.

Lo stesso GUP ha dato per accertato che il Piano di Sicurezza mai fosse stato predisposto, e se per superficialità la GOTTARDI non ha controllato che il Progetto fosse completo come previsto dalla legge, deve rispondere del reato di falso ideologico per avere accettato il rischio di presentare una pratica non conforme alla legge: invero, il dolo del reato contestato può essere anche eventuale.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza che gli imputati avessero ritenuto di non cagionare alcun danno perché il Piano avrebbe potuto essere redatto in un secondo momento, all'avvio dei lavori: essi erano consapevoli di attestare il falso e di presentare un Progetto non conforme alla legge, ed in ciò va ravvisato il dolo richiesto dal reato di falso ideologico in atto pubblico.

I motivi ad agire (eventuale fretta nella approvazione per ottenere incentivi pubblici) sono del tutto irrilevanti.

Dunque, in accoglimento dell'appello del P.M. deve essere affermata la penale responsabilità di entrambi i prevenuti in ordine al reato per il quale sono stati tratti a giudizio.

Possono essere concesse ad entrambi i prevenuti le attenuanti generiche, per la incensuratezza, la regolare condotta di vita, il comportamento processuale positivo.

La pena base può essere individuata nel minimo edittale di anni 1 di reclusione,

da diminuirsi per le concesse attenuanti generiche a mesi 9 di reclusione (la diminuzione non nel massimo discende dalla intensità del dolo: era evidente la presenza del solo Frontespizio, e non anche del Piano di Sicurezza).

Infine la applicazione della diminuzione per il rito prescelto porta alla pena finale di mesi 6 di reclusione.

Risulta formulabile una prognosi favorevole circa la futura condotta di entrambi gli appellati tale da consentire la concessione della sospensione condizionale della pena, mentre a fini di emenda è utile la concessione anche del beneficio della non menzione della condanna.

La sentenza deve pertanto essere riformata nei termini di cui sopra.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Bologna in data 5.6.2013, appellata dal Pubblico Ministero, dichiara **GOTTARDI Belinda e BETTIO Alessandro** responsabili del reato loro ascritto, e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, li condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Concede ad entrambi gli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Indica in giorni 90 il termine di deposito della sentenza.

Bologna, 16.6.2016

Il Consigliere est.

Il Presidente